



Comune di Codogno

REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

ALLEGATO "C"

## IL DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

### Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento è finalizzato a organizzare i servizi necessari a garantire i principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona handicappata sanciti dall'art. 1 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

In ragione della normativa i servizi erogati dal Comune di Codogno alle scuole allo scopo di garantire l'inserimento degli alunni diversamente abili sono i seguenti:

- servizio di assistenza educativa scolastica
- servizio di trasporto scolastico
- erogazione di contributi specifici alle scuole

### Art. 2 – Assistenza educativa scolastica

#### 2.a Finalità del servizio

Il servizio di assistenza educativa scolastica erogato dall'ente in attuazione delle disposizioni vigenti ha lo scopo prioritario di migliorare il percorso di integrazione degli alunni con disabilità o affetti da disturbo del comportamento o difficoltà evolutiva.

Esso è finalizzato a garantire *"l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali"* (l. 104/99, art. 13), includendo perciò funzioni di supporto alle autonomie personali e sociali, facilitazione nella relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe, sostegno alla socializzazione e comunicazione con i pari, facilitazione nell'espressione dei vissuti e bisogni, supporto emotivo, valorizzazione delle risorse e potenzialità.

Il servizio di assistenza educativa scolastica si integra, ai fini del pieno soddisfacimento delle necessità dell'alunno, con l'attività didattica di sostegno garantita dal personale docente dalla scuola e l'assistenza materiale, l'accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia, che competono ai collaboratori scolastici (l. 124/1999, art. 8).

## 2.b Destinatari

Il decreto legislativo 31/03/98, n. 112, all'art. 139, comma 1 stabilisce che "*Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*". Esso pertanto è organizzato con ogni onere e spesa a carico del Comune di Codogno a favore di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio è rivolto agli alunni con disabilità e/o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento e laddove risulti gravemente compromessa l'area dell'autonomia personale, sociale e della comunicazione.

Per accedere al servizio occorre che l'alunno sia in possesso di:

- a) verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi della L.104/92;
- b) diagnosi funzionale rilasciata dall'U.O.N.P.I.A. che espressamente preveda la necessità della figura di assistente per la comunicazione e l'autonomia personale. Ai sensi della DGR 4 agosto 2011 n. 9/2185, tale certificazione dovrà essere rilasciata entro la data del 15 luglio per poter avere validità per l'anno scolastico successivo;
- c) residenza nel Comune

In assenza dei requisiti suddetti il servizio non potrà essere avviato.

Su richiesta degli enti competenti e previo completo rimborso delle spese sostenute, a motivo di omogeneità di interventi, il Comune di Codogno potrà procedere a anticipare i servizi a favore di alunni diversamente abili residenti fuori dal proprio territorio. Per la stessa motivazione, qualora singoli alunni frequentino scuole fuori dal territorio ove sia presente un servizio di assistenza garantito da diverso ente, il Comune di Codogno, al fine del miglior inserimento dell'alunno nella realtà scolastica ove trovasi, potrà chiedere all'ente erogatore l'anticipazione del servizio rimborsandone completamente i costi.

Ai sensi della DGR 6832/2017 il Comune di Codogno organizza e gestisce i servizi di assistenza educativa scolastica a favore di alunni frequentanti le scuole superiori secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti dalla DGR stessa

## 2.c Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza educativa scolastica (A.E.S.) è attivato solo a fronte di richiesta avanzata annualmente dalla scuola pubblica o paritaria cui l'alunno è iscritto ed è garantito dall'inizio dell'anno scolastico esclusivamente per le richieste presentate a fronte di certificazioni come al punto 2.b rilasciate entro il 31 luglio. Le richieste pervenute oltre tale data potranno essere accolte dal successivo mese di gennaio solo in presenza di disponibilità economiche in bilancio. Gli alunni potranno, a seguito di valutazione tecnica e didattica, se opportuno, essere inseriti in ore di attività laboratoriale di gruppo già costituiti.

La presenza della figura di assistente educativo dovrà altresì essere ricompresa nel piano educativo individualizzato redatto in collaborazione tra scuola e ente locale (ai sensi dall'art.15 della Legge n.104 del 1992 e mediante formazione di GLHO Gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi) che dovrà anche dare direttive in merito all'intervento proposto all'educatore e al monte ore teorico ideale di intervento.

Per ottenere i migliori risultati, il Comune di Codogno effettua l'assegnazione avvalendosi di un gruppo di lavoro di cui fanno parte i referenti per la tematica disabilità di tutte le scuole coinvolte nonché rappresentanti dell'azienda cui è affidata la gestione del servizio.

Il gruppo di lavoro ha lo scopo di:

- effettuare l'assegnazione orario a degli interventi a favore dei singoli alunni ovvero dei singoli plessi, tenuto conto della specificità e della gravità dei casi, della loro collocazione e delle risorse disponibili all'intero della scuola stessa;
- individuare i casi ove è possibile superare l'esclusività del rapporto un educatore/un alunno individuando piccoli gruppi laboratoriali nella classe o al di fuori di essa. In tale contesto, la responsabilità della custodia dei minori sarà in capo agli educatori incaricati.
- valutare l'assegnazione dell'educatore anche a favore di un plesso scolastico, senza la specifica del minore di riferimento, affinché possa operare all'interno dell'intero plesso a beneficio di qualsiasi alunno con disabilità certificata avente titolo al servizio di AES, secondo le necessità e la programmazione della scuola.

Il servizio di assistenza educativa scolastica si svolge in giorni e orari concordati con la scuola e può essere svolto anche al di fuori dalla sede scolastica come nell'ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali.

Il servizio non prevede compartecipazione economica da parte delle famiglie degli aventi diritto

#### 2.d Personale e modalità tecnico-organizzative

Il Comune di Codogno conferisce la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica nel rispetto della vigente normativa in materia secondo modalità ritenute più consone.

L'affidatario provvederà a reperire le figure professionali necessarie allo svolgimento del servizio individuate in:

- a) **operatore/educatore** con compiti di
  - ◆ assistenza dell'alunno/i disabile/i finalizzati a sollecitare e sviluppare progressivamente le capacità possedute dal minore disabile
  - ◆ attività finalizzate alla conquista dell'autonomia personale
  - ◆ favorire lo scambio relazionale interiorizzando le regole di convivenza

- ◆ supporto educativo didattico nello svolgimento di attività legate all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato
- ◆ affiancamento e supporto educativo nelle attività extra scolastiche (ludiche, ricreative, sportive)
- ◆ integrazione dell'alunno in difficoltà con il contesto scolastico
- ◆ redige relazione finale di valutazione evidenziando i risultati raggiunti in relazione ai contenuti del piano educativo

b) **coordinatore** con compiti di:

- ◆ individuare e assegnare gli educatori ai singoli casi e/o ai gruppi laboratoriali da effettuarsi preferibilmente in riferimento allo stato di handicap e delle caratteristiche del PEI
- ◆ assicurare la continuità del servizio sostituendo gli operatori assenti per qualsivoglia motivo
- ◆ tenere i rapporti con i soggetti coinvolti scuola/ ente locale
- ◆ segnalare situazioni e/o problematiche registrate dal servizio
- ◆ coordinamento con lo specialista psico-pedagogico

c) **specialista in ambito psico-pedagogico** che faccia da ponte tra scuola/servizi specialistici territoriali/servizi educativi

Tutto il personale dovrà partecipare per le proprie specifiche competenze a gruppi/commissioni handicap di istituto (GLHI e GLHO) ed alla stesura del PEI.

In caso di attivazione del servizio all'interno di scuole paritarie, se previsto in apposite convenzioni, al fine di garantire alle scuole stesse l'inserimento di personale in linea con gli orientamenti educativi, l'educatore potrà essere assunto dalla scuola stessa nella misura massima oraria stabilita dal Comune di Codogno. La scuola ne anticiperà i costi, previo rimborso dei costi nella misura massima oraria pari all'importo di erogazione del servizio presso la scuola pubblica.

### **Art.3 – Servizio di trasporto scolastico**

#### 3.a Finalità del servizio

Il servizio di trasporto scolastico ha lo scopo di rendere effettivo il diritto allo studio dell'alunno con disabilità consentendogli la quotidiana frequenza alle lezioni.

#### 3.b Destinatari

Il servizio rientra tra quelli definiti di supporto organizzativo ai sensi del decreto legislativo 31/03/98, n. 112, all'art. 139, comma 1. Esso pertanto è organizzato con ogni onere e spesa a carico del Comune di Codogno a favore di alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Per accedere al servizio occorre che l'alunno sia in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 2, comma b. In assenza dei requisiti suddetti il servizio non potrà essere avviato.

Ai sensi della DGR 6832/2017 il Comune di Codogno organizza e gestisce i servizi di trasporto scolastico a favore di alunni frequentanti le scuole superiori secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti dalla DGR stessa

### 3.c Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di assistenza educativa scolastica (A.E.S.) è attivato a fronte di richiesta avanzata dalla famiglia.

Esso può essere garantito mediante utilizzo dello scuolabus comunale a titolo gratuito, esclusivamente qualora l'alunno abbia un sufficiente grado di autonomia da non richiedere assistenza personale durante il tragitto, ovvero con forme di trasporto personalizzate.

Qualora la famiglia chieda il trasporto per la frequenza di istituti fuori dal territorio cittadino, esso sarà effettuato solo qualora sul territorio comunale non sia presente una scuola di pari ordine e grado.

Il servizio garantisce esclusivamente la frequenza scolastica, negli orari stabiliti dalla scuola stessa. Non può essere utilizzate per funzioni diverse, siano pur essere di natura sociale.

Il servizio non prevede compartecipazione economica da parte delle famiglie degli aventi diritto

### 3.d Personale e modalità tecnico-organizzative

Il Comune di Codogno conferisce la gestione del servizio nel rispetto della vigente normativa in materia secondo modalità ritenute più consone.

L'affidatario provvederà a reperire mezzo idoneo anche al trasporto di alunni con difficoltà di deambulazione, e a rendere disponibile sul mezzo in ogni tragitto l'autista e una figura di accompagnatore con lo scopo sia di garantire la sicurezza degli alunni durante il tragitto che di facilitare le operazioni di discesa e salita. Il servizio terminerà nel momento in cui l'operatore avrà consegnato l'alunno al personale competente della scuola all'atto dell'arrivo, ovvero alla famiglia o a persona da questa delegata al ritorno.

Le famiglie sono tenute al rispetto degli orari previsti per il tragitto del mezzo, che potrà anche trasportare più alunni contemporaneamente qualora ciò sia necessario per garantire l'orario di entrata alle scuole, o la rapida raccolta all'uscita. Ripetute mancanze da parte delle famiglie potranno comportare una rivalutazione del servizio.

## **Art.4 – Erogazione contributi alle scuole**

### 4.a Finalità del servizio

Il comune di Codogno eroga annualmente contributi alle scuole ove siano iscritti alunni diversamente abili allo scopo di rendere maggiormente efficace la frequenza

### 4.b Destinatari

I contributi sono erogati alle scuole site sul territorio comunale, indipendentemente dalla competenza prevista dal decreto legislativo 31/03/98, n. 112, all'art. 139, comma 1, e pertanto comprese le scuole secondarie di secondo grado.

Esso è assegnato per ogni alunno in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/92, indipendentemente dall'attivazione a favore dello stesso del servizio di assistenza educativa.

### 4.c Modalità di erogazione del servizio

L'importo del contributo per singolo alunno è stabilito annualmente dalla giunta comunale con proprio atto.

Le scuole certificheranno il numero di alunni iscritti e in possesso di certificazione legge 104/02, e saranno tenute a rendicontare l'utilizzo del contributo al termine dell'anno scolastico di riferimento. Il contributo potrà essere utilizzato al fine di acquisire supporti necessari agli alunni sia ai fini didattici che di assistenza materiale.